

Estratto della circolare n. 58/E del 27/06/2002

12.6.2 Studio di settore SK10U

Le attivita' interessate sono quelle relative ai seguenti codici attivita':

- 85.12.1 - Studi medici generici convenzionati col S.S.N.
- 85.12.2 - Altri studi medici generici
- 85.12.A - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
- 85.12.B - Altri studi medici e poliambulatori specialistici
- 85.12.4 - Studi di radiologia e radioterapia

Per quanto riguarda lo studio SK10U, occorre rilevare la particolare modalita' di determinazione dei compensi presunti. Infatti la professione medica e' caratterizzata dal fatto che puo' essere svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio i medici di base). L'ammontare dei compensi percepiti in convenzione con il S.S.N. per le prestazioni rese in favore degli assistiti, su cui l'Amministrazione fiscale non ha ritenuto opportuno applicare uno strumento presuntivo ai fini dell'accertamento, viene escluso dalla stima effettuata dal software Ge.Ri.Co..

Nella definizione della funzione di compenso relativa a ciascun gruppo omogeneo, la stima e' stata effettuata, infatti, prendendo in considerazione soltanto i compensi derivanti da attivita' diverse da quelle svolte in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Tutte le variabili della funzione di regressione vengono ponderate con la percentuale dei compensi derivanti da attivita' non in convenzione con il SSN. Ai fini del risultato di congruita', l'applicazione Ge.Ri.Co. fornisce indicazioni sul compenso di riferimento puntuale e minimo anche in relazione alle attivita' svolte dal professionista in convenzione con il SSN, poiche' aggiunge automaticamente alla stima ottenuta come sopra precisato, i compensi che il contribuente dichiara di aver conseguito in convenzione con il SSN. Questi ultimi sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo dei compensi dichiarati, per la percentuale di quelli conseguiti con le attivita' svolte in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, indicata nel rigo D55.

In relazione all'applicazione di tale studio e' opportuno tenere presente che esso non sembra in grado di cogliere perfettamente la realta' degli studi associati dei medici di famiglia che esercitano l'attivita' nella Regione Lombardia e che percepiscono i loro compensi direttamente dalla Azienda Sanitaria Locale, in base ad un accordo con la Regione che prevede la facolta' di erogare una parte degli emolumenti del medico di base direttamente all'Associazione nella quale il medesimo opera. Tale circostanza crea una situazione di disomogeneita' sul piano della correlazione tra i costi sostenuti e i compensi percepiti dall'Associazione, in quanto questi ultimi rappresentano, solitamente, quella percentuale degli emolumenti destinata alla sola copertura dei costi dell'Associazione che il medico di famiglia decide di "stornare" a favore dell'Associazione stessa attraverso il meccanismo descritto in precedenza.

Tale anomalia si riflette, di conseguenza, anche nei risultati dell'applicazione dello studio di settore al singolo professionista facente parte dell'Associazione che ha posto in essere i predetti accordi con la Regione.

Occorre, inoltre, rilevare che l'attuale sistema di codifica delle attivita' consente di esercitare l'odontoiatria attraverso l'utilizzo sia del codice 85.12.B (per i quali e' stato definito uno specifico cluster all'interno dello studio in esame), sia del codice 85.13.0 (per il quale e' gia' stato approvato lo studio di settore SK21U). Al fine di applicare il corretto studio di settore, detti professionisti devono utilizzare il codice relativo all'attivita' che viene svolta in maniera prevalente, vale a dire l'attivita' dalla quale - nel periodo di riferimento - e' derivato il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

In particolare, il professionista che percepisce compensi per

l'attivit  di odontoiatria in misura superiore al 50% dei compensi complessivi, deve utilizzare il codice 85.13.0, per il quale   applicabile lo studio di settore SK21U. Per percentuali inferiori a detto limite, il professionista deve, invece, utilizzare il codice 85.12.B, per il quale   applicabile lo studio di settore SK10U.